

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BAGNOLO SAN VITO (MN) E OLINDA SOC.COOP. SOCIALE ONLUS PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

PREMESSO CHE:

- A partire dai primi mesi del 2014 si sono susseguiti significativi flussi migratori di cittadini stranieri provenienti dal nord e centro africa;
- I migranti, successivamente alle prime fasi di soccorso ed accoglienza, attesa la consistenza numerica, sono stati ospitati, sulla base del riparto nazionale e regionale, in strutture temporanee a ciò adibite presenti anche nella Provincia di Mantova;
- È attivo sul territorio un progetto S.P.R.A.R. che fa a capo all'Ente provincia, che accoglie migranti richiedenti protezione internazionale;

DATO ATTO CHE:

Sono in corso le procedure di rito per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale, atteso che sono state presentate istanze in tal senso (cd modello C3) alla competente Questura di Mantova;

PRESO ATTO CHE:

- Nelle more della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale ed in presenza dell'apposito documento rilasciato ai cittadini stranieri dalla Questura di Mantova appare di pregnante importanza, anche in un ottica di massima integrazione, costruire percorsi di conoscenza del contesto sociale, in cui i migranti vengono accolti, anche attraverso attività e servizi resi in qualità di volontari a favore della collettività ospitante sia in senso stretto sia in relazione agli ambiti territoriali in cui è suddivisa la Provincia;
- Alcuni amministratori dei territori interessati dalla presenza dei cittadini stranieri hanno espresso in linea di massima, l'intenzione di individuare servizi ed attività utili alla collettività e realizzabili attraverso attività di mero volontariato;
- Sono già state realizzate da alcuni comuni e soggetto del privato sociale interessanti iniziative per promuovere l'integrazione dei cittadini stranieri nel contesto territoriale ospitante;
- Che è interesse del comune del comune di Bagnolo San Vito procedere alla stipula di apposita convenzione, al fine di permettere lo svolgimento presso le proprie strutture dei suddetti lavori, al fine del miglioramento della qualità dei propri servizi e della corretta esplicazione del rapporto tra l'Ente ed il lavoratore socialmente utile;
- Che è interesse della Cooperativa Olinda individuare percorsi informativi/occupazionali che favoriscano l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale che soggiureranno per un lungo periodo nel nostro territorio;

VISTI:

- Gli artt. 14 e ss. Del Codice Civile recanti disposizioni sulle associazioni, riconosciute e non, sulle fondazioni, sui comitati;
- La legge 11 Agosto 1991 n. 266 “legge quadro sul volontariato” e successive modifiche;
- Il decreto legislativo 25 Luglio 1998 nr.286 “testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione enorme sulla condizione dello straniero” e successive modifiche;
- Il D.P.R. 31 Agosto 1999 n. 394 “regolamento recante norme di attuazione del testo unico concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 Luglio 1998 n. 286;
- Il decreto legislativo 19 Novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sulla attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- La legge della Regione Lombardia 14 febbraio 2008, nr. 1 avente ad oggetto “Testo unico delle leggi Regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso e successive modifiche;
- La legge della Regionale Lombardia 12 marzo 2008, nr. 3 avente ad oggetto “ Governo della rete degli interventi e dei servizi della persona in ambito sociale socio-sanitario”;
- Il d.lgs. 21 febbraio 2014 nr.18 “Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sulla attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria non che sul contenuto della protezione riconosciuta;
- La Circolare del Ministero dell’Interno datata 27/11/2014 del Dipartimento delle Libertà Civile.

TUTTO CIÒ PREMESSO
TRA

Il Comune di Bagnolo San Vito che interviene nella persona del Sindaco Manuela Badalotti

E

La Cooperativa Olinda, con sede in Medole, Via Roma, 53/B c.f. e P.I.01875990200, nella persona della Legale Rappresentante Ughetta Gaiozzi,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Comune di Bagnolo San Vito consente che nr. 8 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, ospiti in appartamenti siti nel Comune di Bagnolo San Vito (MN) e gestiti, per quanto riguarda i servizi accessori della cooperativa Olinda, prestino a proprio favore attività occupazionale che si configura come socialmente utile. Le attività che i migranti potranno svolgere, daranno principalmente inserirsi nel contesto delle attività di carattere civile e dei servizi alla collettività che non richiedono specializzazione e comunque secondo le capacità, attitudini, professionalità ed intezioni del migrante. A titolo esemplificativo si allega la tabella delle possibili attività che il Comune di Bagnolo San Vito potrebbe richiedere ai migranti:

Ufficio	Attività da svolgere	Nozioni specifiche	Orari
Ufficio Tecnico	Cura del verde pubblico e piccoli lavori di manutenzione e pulizia		

Articolo 2

Le parti concordano che le attività di cui all'art. 1 potranno essere svolte da cittadini stranieri che:

- Hanno presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale presso la competente Commissione Territoriale e siano in attesa dell'esito, oppure siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della citata commissione;
- Abbiamo sottoscritto il patto di volontariato allegato che costituisce parte integrante del protocollo;
- Abbiamo richiesto ed ottenuto l'iscrizione al libro soci della Cooperativa Olinda, secondo le regole del suo Statuto;

Articolo 3

È tassativamente previsto che lo svolgimento delle attività a favore della collettività non sia retribuito e dovrà seguire le indicazioni pratiche e organizzative contenute nella presente convenzione.

Articolo 4

Il Comune di Bagnolo San Vito individua i seguenti oggi responsabili della supervisione, coordinamento e svolgimento delle attività socialmente utile da parte dei migranti:

- Gianni D'Urso
- Nardino Ravenotti
- Silvio Benzi

La Cooperativa Olinda, individua come tutor e referente per le relazioni con il Comune la Dott.ssa Sara Branchini, responsabile dei tirocini ed inserimenti occupazionali della Cooperativa Olinda e i mediatori linguistico culturali delle nazionalità dei migranti ospiti che faciliteranno l'inserimento e l'integrazione degli stessi, oltre alla Dott.ssa Arianna Lucchini.

Articolo 5

Nel corso dello svolgimento dei lavori socialmente utili in oggetto, il Comune di Bagnolo San Vito si impegna ad assicurare il rispetto di tutte le norme che disciplinano l'attività lavorativa presso di sé, ivi inclusa la tutela della salute e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Il Comune di Bagnolo San Vito si impegna a predisporre misure volte a salvaguardare la tutela fisica e l'integrità morale del migrante e a garantire che in nessun caso lo svolgimento dei lavori socialmente utili determini la compromissione dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

Il Comune di Bagnolo San Vito si impegna inoltre a fornire eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale per l'esercizio delle attività, al fine di ridurre al minimo il rischio per la propria ad altrui incolumità; durante lo svolgimento delle attività previste; si impegna infine, a fornire idonei cartellini di riconoscimento

La cooperativa Olinda garantisce la copertura assicurativa dei migranti, in relazione agli infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché per la sua responsabilità verso terzi, come previsto dall'art. 4 e 6 della Legge regionale 1/2008.

La cooperativa Olinda, si impegna a garantire un'adeguata formazione ai migranti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 6

Il Comune di Bagnolo San Vito e la Cooperativa Olinda, si riservano la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, il rapporto di lavoro con i migranti qualora si verificassero inosservanze alle norme impartite per lo svolgimento del lavoro socialmente utile ad essi attribuito

Articolo 7

Qualsiasi violazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione o dalle norme vigenti potrà comportare la risoluzione della convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione ha durata di 3 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione

Bagnolo San Vito, data 28/04/2016

Letto firmato e sottoscritto

Comune di Bagnolo San Vito (Sindaco)